



ICI - IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI

ISTRUZIONI ICI 2010

AI SENSI DELLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 27/04/2010
REGOLAMENTO COMUNALE ICI (MODIFICA) DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL 25/02/2000
DECRETO LEGGE N. 93 DEL 27/05/2008 CONVERTITO IN LEGGE: L.126/2008

CHI DEVE PAGARE L'ICI

L'ICI - Imposta Comunale sugli Immobili deve essere pagata*:

* ad esclusione dei casi esenti ai sensi del D.L. 27 maggio 2008 n. 93

- da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili (i terreni agricoli nel Comune di Monterotondo sono esenti dal pagamento dell'imposta - art. 7 del D.Lgs. 504/92 – L. 984/77) come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento;
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing)
- dai concessionari delle aree demaniali.

ESENZIONI

DECRETO LEGGE N. 93/08 conv. L. 126/08 - Art. 1 [estratto]

(DECRETO FISCALE ICI) - GAZZETTA UFFICIALE N. 124 DEL 28 MAGGIO 2008:

- A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
- Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 27/04/10 [estratto]

- è considerata parte integrante dell'abitazione principale una sua pertinenza, anche se distintamente iscritta in Catasto e purché sia esclusivamente asservita alla predetta abitazione. L'esenzione prevista dall'art.1 del D.L. 93/2008 si applica, ai sensi del vigente Regolamento Comunale sull'ICI, ad una sola pertinenza;
- ai fini dell'esenzione prevista dall'art.1 del D.L.93/2008 per l'abitazione principale (per la cui definizione, si rimanda alla definizione prevista dal D.Lgs 504/92 s.m.i. e al Regolamento Comunale sull'ICI), sono assimilate alle abitazioni principali per l'anno 2010 anche quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado e in linea collaterale entro il secondo grado; per l'ottenimento di tale beneficio, il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione entro e non oltre il termine della scadenza del pagamento a saldo dell'ICI, pena la mancata applicazione dell'esenzione, tranne che per le situazioni già dichiarate in precedenza e non mutate. La dichiarazione non ha valore retroattivo. La cessazione di tale esenzione, qualora venissero meno i requisiti minimi del contribuente per usufruire della stessa, deve essere comunicata entro e non oltre i 30 giorni seguenti all'avvenuta cessazione

Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi casi:

- se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente (ad esempio, per una casa cointestata a marito e moglie, entrambi devono versare l'ICI ma separatamente); il Comune di Monterotondo prevede la possibilità di effettuare il versamento dell'intera quota ICI dovuta, interamente a nome di uno dei comproprietari, previa presentazione di apposita comunicazione;
- se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l'imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota. Per esempio, con un usufrutto del 25% l'imposta sarà a carico dell'usufruttuario per questa percentuale e del proprietario per il restante 75%, mentre se l'usufrutto è totale l'imposta è per intero a carico dell'usufruttuario; il Comune di Monterotondo prevede la possibilità di effettuare il versamento dell'intera quota ICI dovuta, interamente a nome di uno dei comproprietari, previa presentazione di apposita comunicazione;



- se l'immobile è in multiproprietà, l'ICI deve essere pagata dall'amministratore del condominio o della comunione, ma per la ripartizione bisogna verificare se la proprietà è ripartita per quota di possesso o per partecipazione societaria od azionaria. Nel primo caso il contribuente dovrà pagare in base alla quota attribuita; nel secondo caso l'imposta dovrà essere versata dalla società proprietaria dell'immobile.

COME SI DETERMINA IL VALORE DELL'IMMOBILE

Per calcolare l'ICI bisogna prima di tutto definire il valore dell'immobile oggetto d'imposizione, ossia quella che di norma si chiama base imponibile. A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati, di aree fabbricabili o di terreni agricoli.

Per i Fabbricati

La base imponibile è costituita dalla rendita catastale dell'immobile aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale.

Il coefficiente¹ per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:

- 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A e C con esclusione delle categorie A10 e C1);
- 140 per i fabbricati della categoria B;
- 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D);
- 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).

Per le Aree Fabbricabili

La base imponibile è costituita dal valore venale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta. Il Comune può determinare periodicamente detto valore, suddividendo il territorio per zone omogenee (D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 59, lett. g). Il valore così determinato non potrà essere rettificato con atti di accertamento da parte del Comune qualora venga preso a base dal contribuente per la valutazione della propria area fabbricabile. Con apposito regolamento, i Comuni – e tra questi il Comune di Monterotondo – possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione (Decreto Legislativo del 15/12/1997, n. 446, art. 59, lett. m), istituto favorevole al contribuente, tendente ad evitare contenziosi con l'Ente stesso soprattutto in materia di aree fabbricabili.

Secondo quanto previsto dal D.L. 223/2006 art. 36 comma 2 "un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Ai sensi del D.Lgs n. 218/97, il Comune di Monterotondo adotta la definizione agevolata degli avvisi di accertamento con procedura di accertamento con adesione.
- L'accertamento con adesione si applica solamente agli avvisi di accertamento aventi per oggetto una omessa denuncia, una infedele denuncia o aree fabbricabili.
- L'accertamento con adesione (che non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio) è redatto con atto scritto in duplice copia, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile del tributo o da un suo delegato. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'art. 63 del D.P.R. n. 600/73 s.m.i., ovvero quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro.
- La definizione agevolata si riferisce all'importo erogato a titolo di sanzione e nel caso delle aree fabbricabili, eventualmente, anche al valore dell'area fabbricabile.
- Il contribuente al quale viene notificato un avviso di accertamento rientrante nelle categorie citate nel secondo punto può formulare all'ufficio competente istanza di accertamento con adesione entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.
- L'istanza deve essere redatta su appositi modelli disponibili, come da istruzioni riportate nell'avviso medesimo, presso il Servizio Risorse Finanziarie e Tributarie – Ufficio ICI e presso il Servizio al Pubblico e Informatica – U.R.P. / Ufficio InformaComune e su www.comune.monterotondo.rm.it.
- A seguito dell'istanza di parte, entro quindici giorni, l'ufficio competente invia al contribuente un invito a comparire comprendente l'indicazione dell'imposta e il relativo periodo suscettibile di ridefinizione, richiamando il numero dell'avviso di accertamento e la data di notifica. Nei casi in cui si renda necessaria la presentazione di ulteriore documentazione, l'ufficio ne dà comunicazione al contribuente mediante lo stesso invito a comparire. L'invito a comparire può essere formulato in forma scritta, telematicamente o telefonicamente.
- In sede di contraddittorio, in caso di accordo tra le parti, si procede alla redazione del verbale delle operazioni.
- Entro quindici giorni dal versamento dell'importo concordato mediante l'accertamento con adesione, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio appone sulla copia del contribuente apposito timbro unitamente alla data della presentazione della quietanza di pagamento e al visto del funzionario responsabile o di un suo delegato.



- Si procede alla definizione agevolata mediante accertamento con adesione entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento.
- La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione per un periodo di novanta giorni.
- Nel caso di mancato pagamento dell'importo risultante dall'accertamento con adesione entro i termini previsti, si procede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Modulistica disponibile nella sezione allegati :

www.comune.monterotondo.rm.it > Servizi alla persona > ICI 2010

Attenzione

La Legge Finanziaria per il 2007 ha abrogato la modalità di determinazione della base imponibile con riferimento alla *rendita presunta*.

La Legge Finanziaria 2007 ha specificato che è da considerarsi abitazione principale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Dichiarazioni per l'applicazione delle esenzioni - anno 2010

- Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado (es. : genitori - figli, nonni - nipoti) e in linea collaterale entro il 2° grado (es. : fratelli e sorelle); per l'ottenimento di tale beneficio, il contribuente è tenuto a presentare, mediante apposita modulistica, la dichiarazione entro la scadenza del pagamento a saldo dell'anno corrente, tranne che per le situazioni già dichiarate e non mutate. La dichiarazione non ha valore retroattivo.

Dichiarazioni per l'applicazione delle agevolazioni - anno 2010

- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, eventualità da segnalare mediante l'apposita modulistica, è prevista la possibilità di riduzione del 50% dell'imposta, con aliquota ordinaria (6,9 per mille) - eventualità da dichiarare ogni anno entro la scadenza del pagamento a saldo dell'anno corrente. La dichiarazione non ha valore retroattivo.
- Immobili locati in convenzione - L. n. 431/98, eventualità anch'essa da segnalare mediante l'apposita modulistica entro la scadenza del pagamento a saldo dell'anno corrente, è prevista la possibilità di aliquota agevolata al 2 per mille. Se il contratto prevede l'opzione di rinnovo, il presente modulo deve essere presentato nuovamente al momento del rinnovo. La dichiarazione non ha valore retroattivo.

Modulistica disponibile nella sezione allegati :

www.comune.monterotondo.rm.it > Servizi alla persona > ICI 2010

PAGAMENTO ICI 2010

- Numero conto corrente postale: **1 7 4 6 1 0 4 7**
- Intestato a : **Comune Monterotondo Riscossione ICI Serv.Tesoreria**
- Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il pagamento dei tributi locali (compresa l'imposta comunale sugli immobili, ICI) deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

- Esempio per determinare l'imposta ICI annuale con aliquota ordinaria (6,9 per mille) e al 100% di possesso:

Rendita Catastale x 1,05 x coefficiente¹ x Aliquota

Aliquota ordinaria (6,9 per mille) Fabbricato Uso Abitativo : $\frac{\text{Rendita Catastale} \times 1,05 \times 100 \times 6,9}{1000}$



ICI : Come e Quando

Il pagamento dell'imposta avviene in due rate, una in acconto (entro il 16 giugno) e l'altra a saldo dell'importo dovuto. La prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta. Se il possesso è stato parziale l'imposta va rapportata ai dodici mesi. L'eventuale conguaglio sarà effettuato dal 1° al 16 dicembre, in occasione del versamento a saldo.

- **Versamento entro il 16 giugno 2010 prima rata (acconto) 50%;**
- **Versamento dal 01 al 16 dicembre 2010 seconda rata (saldo) restante 50%.**

Il contribuente può versare entro il termine previsto per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno.

L'imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso nel corso dell'anno; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero.

ICI : Dove

Presso gli uffici postali mediante versamento c.c.p. e presso le filiali di banca, mediante modello F24.

Versamento ICI con modello F24

Dal 2007 tutti i contribuenti possono effettuare il pagamento dell'ICI utilizzando il Modello F24 secondo le modalità previste in un apposito decreto attuativo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il modello di versamento F24 ICI, le istruzioni per la compilazione e ulteriori informazioni utili per il versamento sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

I codici F24 da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella "sezione ICI ed altri tributi locali", sono i seguenti:

- 3901 - Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l'abitazione principale*
93
- 3903 - Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per le aree fabbricabili
- 3904 - Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per gli altri fabbricati

*ad esclusione dei casi esenti ai sensi del D.L. 27 maggio 2008 n.

Codice Catastale Comune di Monterotondo: F611

Attenzione

I versamenti devono essere effettuati a favore del Comune in cui è situato l'immobile, tramite conto corrente postale. Si ricorda che l'utilizzo del Modello F24 ICI per il versamento dell'ICI non è un obbligo ma una opportunità, pertanto è sempre possibile eseguire i versamenti ICI con i normali bollettini postali.

Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il bollettino contiene anche una casella dedicata al ravvedimento, da barrare nel caso si vogliano correggere precedenti violazioni. In questa ipotesi la somma complessiva da versare deve comprendere l'imposta dovuta più la sanzione ridotta e gli interessi. Possono avere la riduzione della sanzione, per un massimo di 2 anni di ritardo pagamento e con le modalità (aggiornate secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185) di seguito indicate, coloro ai quali non sia stata constatata la violazione o verso i quali non siano iniziati accertamenti, ispezioni o verifiche:

- dal 1° al 30° giorno di ritardo la sanzione è del 2,5% + interessi legali;
- dal 31° giorno ad 1 anno di ritardo la sanzione è del 3% + interessi legali;

Gli interessi legali vanno così calcolati:

Imposta base x tasso di interessi annuo x giorni di ritardo pagamento diviso 36.500 .

Il tasso annuo degli interessi legali è dell'1% dal 01.01.2010.

Il versamento va effettuato sul bollettino ICI riportando in alto a destra l'importo lordo (importo netto più sanzione e interessi), in basso l'importo netto e barrando la casella ravvedimento operoso.



PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ICI

La dichiarazione deve essere presentata nell'anno successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato.

L'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI - per i casi di variazione o acquisto durante l'anno - è abrogato a decorrere dal 2007. La finalità di questa disposizione è di eliminare la duplicazione di adempimenti posti a carico del contribuente, il quale:

- dal 2008, per ciascun fabbricato dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo, tutti i dati catastali e l'ICI pagata l'anno precedente;
- nelle dichiarazioni dei redditi da presentare dal 2009 per ogni immobile indicherà l'ICI dovuta l'anno precedente.

Alcuni esempi

L'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI permane, infine, nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti (relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, alla voltura catastale) per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 463 del 1997, concernente il M.U.I. - Modello Unico Informativo.

- per gli immobili che nel corso dell'anno sono stati adibiti (o hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione principale;
- per gli immobili sui quali è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;
- per gli immobili che hanno perso (o acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'imposta;
- per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio, un terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un'area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato).

Modalità di presentazione

La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata).

La dichiarazione va consegnata direttamente all'Ufficio ICI del Comune di Monterotondo oppure può essere spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: **Servizio Risorse Finanziarie e Tributarie - Ufficio ICI Comune di Monterotondo Piazza Marconi, 4 00015 Monterotondo (RM)**. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, con raccomandata postale o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Modulistica disponibile nella sezione allegati :

www.comune.monterotondo.rm.it > Servizi alla persona > ICI 2010

RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO

Il Funzionario responsabile può concedere la rateizzazione di un avviso di accertamento.

- In mancanza di una delle condizioni vincolanti, non si dà luogo alla rateizzazione degli avvisi di accertamento.
- Si procede alla rateizzazione degli avvisi di accertamento con l'applicazione, sulle somme delle rate successive alla prima, dell'interesse moratorio al vigente tasso legale.
- Per le persone fisiche può essere concessa la rateizzazione di un avviso di accertamento il cui importo complessivo sia uguale o superiore a € 250,00 (in deroga alla presente disposizione, il funzionario responsabile può concedere ai contribuenti che risultino versare in particolare disagio economico documentato, la rateizzazione di un avviso di accertamento il cui importo complessivo sia uguale o superiore a € 150,00).
- Il numero massimo di rate che si concedono è fissato a sei (in deroga alla presente disposizione, il funzionario responsabile può concedere ai contribuenti che risultino versare in particolare disagio economico documentato, un numero superiore di rate oltre quelle previste, fino a un massimo complessivo di dodici).
- Il funzionario responsabile può concedere ai contribuenti che risultino versare in particolare disagio economico documentato, la rateizzazione di un avviso di accertamento il cui importo complessivo sia uguale o superiore a € 500,00 con un numero massimo di rate pari a ventiquattro.
- Per le persone giuridiche può essere concessa la rateizzazione di un avviso di accertamento il cui importo complessivo sia uguale o superiore a € 1000,00.
- La prima rata deve risultare coincidente con la scadenza indicata nell'atto.
- La dilazione massima è di un anno dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento (ad eccezione di quanto stabilito al comma 6 del presente articolo, la cui dilazione massima è di due anni dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento).
- Deve sussistere la condizione per cui non risultino morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni a carico del contribuente che richiede la rateizzazione.
- Si rende obbligatoria la presentazione di una fideiussione per avvisi di accertamento il cui importo complessivo sia uguale o superiore a € 5.000,00.



- Il contribuente deve inoltrare la richiesta di rateizzazione redatta su appositi moduli (disponibili presso il Servizio Risorse Finanziarie e Tributarie – Ufficio ICI e presso il Servizio al Pubblico e Informatica – U.R.P. / Ufficio InformaComune e su www.comune.monterotondo.rm.it) da consegnare al Servizio al Pubblico e Informatica – Ufficio Protocollo entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- Il funzionario responsabile esprime il parere in ordine alla concessione della rateizzazione.
- Una volta espresso parere positivo del funzionario responsabile, l'ufficio ne dà comunicazione al contribuente, procedendo contestualmente all'invio dei bollettini ICI precompilati recanti ciascuno il numero, l'importo e la scadenza di ogni rata.
- Il contribuente, entro quindici giorni dal pagamento di ogni rata, deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto versamento.
- Si verifica la decadenza del beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento di una sola rata.
- Non si procede alla rateizzazione degli avvisi di accertamento con adesione (in deroga alla presente disposizione, il funzionario responsabile può concedere ai contribuenti che risultino versare in particolare disagio economico documentato, la rateizzazione dell'avviso di accertamento con adesione alle condizioni indicate nel presente articolo).

Modulistica disponibile nella sezione allegati :

www.comune.monterotondo.rm.it > Servizi alla persona > ICI 2010

RICHIESTA RIMBORSO

- Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- Si procede al rimborso dell'imposta relativa alle aree fabbricabili, in assenza della dichiarazione di cui all'articolo 11, solamente per l'annualità in cui è stato emesso un provvedimento di accertamento d'ufficio attestante il valore dell'area fabbricabile, ovvero a seguito della ridefinizione del valore stesso in seguito alla procedura di accertamento con adesione.
- È riconosciuto il diritto al rimborso, entro i termini di cui al comma 1, anche dell'imposta versata per le aree che successivamente sono divenute inedificabili a seguito di atti amministrativi, quali varianti apportate agli strumenti urbanistici generali od attuativi, nonché di vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che impongano la inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizioni per aver diritto al rimborso sono:
 - o che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale o delle sue varianti.
 - o che non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
 - o che non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale e delle relative varianti;
- In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta in edificabile.
- Qualora il contribuente abbia effettuato il pagamento dell'ICI in eccesso relativo all'area fabbricabile o parte di essa soggetta ad esproprio, si procede al rimborso delle somme versate in eccesso, a condizione che risulti acquisita agli atti da parte dell'ufficio la documentazione attestante il provvedimento d'esproprio ovvero dichiarazione sostitutiva equivalente del provvedimento medesimo.
- Sulle somme rimborsate spettano al contribuente gli interessi annuali, con maturazione giornaliera e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- Il contribuente deve inoltrare la richiesta di rimborso, compilata in ogni sua parte, producendo tutta la documentazione probante il versamento effettuato in eccesso. La richiesta deve essere redatta su appositi modelli disponibili presso il Servizio Risorse Finanziarie e Tributarie – Ufficio ICI e presso il Servizio al Pubblico e Informatica – U.R.P. / Ufficio InformaComune e su www.comune.monterotondo.rm.it.
- A seguito della richiesta, il contribuente riceve la comunicazione scritta del relativo esito, ovvero nel caso in cui la documentazione prodotta risulti insufficiente o inesatta, una richiesta informazioni che contiene l'indicazione della nuova documentazione da produrre. A seguito del provvedimento di rimborso, separatamente da quest'ultimo, il contribuente riceverà il mandato di riscossione del credito riconosciuto, ovvero in caso di indicazione nella richiesta del codice IBAN del proprio conto corrente (il cui intestatario deve necessariamente corrispondere con il beneficiario del provvedimento di rimborso) riceverà l'accredito della somma da rimborsare.
- Il Funzionario Responsabile, può autorizzare con apposito provvedimento la compensazione delle somme a debito del contribuente con quelle a credito, riferite all'Imposta Comunale sugli Immobili per annualità diverse, a condizione che tale richiesta venga effettuata dal contribuente mediante apposito modulo debitamente compilato e pervenga al Servizio al Pubblico e Informatica – Ufficio Protocollo, entro trenta giorni prima della data di scadenza del versamento in acconto dell'annualità da compensare. All'istanza del contribuente deve seguire il provvedimento di autorizzazione alla compensazione (pena decadenza della possibilità di compensazione). La modulistica è presente presso il Servizio Risorse Finanziarie e Tributarie – Ufficio ICI e presso il Servizio al Pubblico e Informatica – U.R.P. / Ufficio InformaComune e su www.comune.monterotondo.rm.it.



Modulistica disponibile nella sezione allegati :
www.comune.monterotondo.rm.it > Servizi alla persona > ICI 2010

RICORSI PER CONTROVERSIE DI NATURA TRIBUTARIA

Commissione Provinciale Tributaria Di 1° Grado (ICIAP, ICI, ILOR, INVIM, IRPEF, IRPEG, IVA, etc.)

- Indirizzo: Via A. Depretis (Galleria Regina Margherita, 7) 00184 Roma - tel. 06.488741
- dal lunedì al venerdì 9,00-13,00 (solo depositi sabato 9,00-13,00 e martedì e giovedì 15,00-16,00).

Le impugnazioni alle decisioni della Commissione Tributaria Provinciale, sono di competenza della Commissione Tributaria Regionale.

Ulteriori informazioni e modulistica: **SERVIZIO AL PUBBLICO E INFORMATICA - U.R.P. / Ufficio InformaComune;**

Ulteriori informazioni e modulistica: **www.comune.monterotondo.rm.it.**

Ultimo aggiornamento: 26/05/2010